RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIALE E FORESTALE

Art. 3

Dotazioni finanziarie delle regioni in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143

Al fine di assicurare alle regioni, a decorrere dall'anno 2000, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, nonche' in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' autorizzata per gli anni 2000 e 2001 l'ulteriore spesa di lire 540,7 miliardi da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A decorrere dall'anno 2002 si provvede con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 14 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale
Estremi	Legge 23 dicembre 1999, n. 499
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/razionalizzazione-degli-interventi-nei-settori-agricolo/art-3-dotazioni-finanziarie-delle-regioni-in-attuazione-del-decreto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it